



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CALTANISSETTA

Prot. N. 3346 /2017

N^o 10/2017 R. Circolari

Ai Sigg. Sostituti procuratori generali

Sede

Ai Sigg. Procuratori della
Repubblica del Distretto di
Corte d'Appello di Caltanissetta

Loro sedi

E p.c.,

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di
Caltanissetta

Sede

OGGETTO: Criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza del giudizio di appello (Art. 599 bis. comma 4 cod. proc. pen.) .

Come è noto, il tre agosto 2017 è entrata in vigore quella parte della legge 23 giugno 2017 n.103 che ha introdotto nel nostro codice di rito il concordato con rinuncia ai motivi d'appello.

Si tratta di un istituto che richiama il c.d. "patteggiamento in appello", abrogato con D.L. 23.05.2008 n. 92 in ragione dell'abuso che ne era stato fatto nella prassi

soprattutto nell'ambito di criminalità organizzata, ma che differisce dalla precedente disciplina proprio per i limiti oggettivi e soggettivi introdotti dal secondo comma dell'art.599 bis c.p.p. alle richieste di concordato (evidentemente il Legislatore ha tenuto conto delle critiche che il "patteggiamento in appello" aveva sollevato in passato).

Il Legislatore ha disciplinato l'istituto prevedendo innanzitutto - con la nuova disposizione di cui all'art. 599 bis c.p.p. - che la Corte d'Appello possa decidere sulla richiesta di concordato "in camera di consiglio" operando nella fase antecedente l'apertura del dibattimento; mentre, per la fase successiva all'apertura del dibattimento, ha previsto (cfr. il nuovo comma 1 bis dell'art. 602 c.p.p.) la possibilità della reiterazione della richiesta di concordato nel corso dell'udienza senza fissare un termine "ad quem", per cui si deve ritenere che la richiesta possa essere effettuata fino alla apertura della discussione.

La opzione normativa di rendere possibile la richiesta di concordato in un arco di tempo così lungo e perfino alle soglie della discussione finale, rende evidente l'intento deflattivo sui processi di appello perseguito dalle nuove disposizioni.

Tuttavia, occorre convenire sulla circostanza che l'effetto deflattivo sul ruolo può essere davvero efficace soltanto se la richiesta di concordato venga effettuata con anticipo rispetto alla fissazione del dibattimento, in modo che la Corte possa esaminare l'istanza in camera di consiglio (con risparmio, per le cancellerie, dell'espletamento di tutti gli atti prodromici alla fissazione dell'udienza, oltre che con azzeramento dei tempi lunghi di fissazione della udienza stessa).

In questa prospettiva è, dunque, auspicabile che "normalmente" le istanze di concordato vengano proposte a questa Procura Generale - e quindi depositate presso la cancelleria della Corte d'Appello - prima che il processo venga fissato sul ruolo della Corte stessa.

Quanto al termine da osservare ed alle modalità da adottare per consentire agli avvocati di individuare il momento migliore per il deposito della richiesta di concordato, sarebbe opportuna, a ben vedere, la stipula di appositi protocolli di intesa con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e con le Camere Penali.

Naturalmente si tratta di una iniziativa che, ove dallo stesso condivisa, non può che essere attivata dal Presidente della Corte d'Appello con la partecipazione di tutti i soggetti processuali che le nuove disposizioni coinvolgono nella attivazione del "concordato in appello".

Tenuto conto dei limiti di applicazione soggettivi introdotti al concordato in appello (cfr. comma 2 dell'art 599 bis c.p.p.), i procuratori della Repubblica del Distretto sono invitati a vigilare sui magistrati del proprio ufficio affinché verifichino con attenzione se sussistono le condizioni per richiedere al Giudice la dichiarazione abitudinarietà, professionalità o tendenza a delinquere nei confronti degli imputati passibili di condanna.

I procuratori della Repubblica, inoltre, terranno conto delle linee guida qui di seguito fornite ai magistrati di questo generale Ufficio per fornire la opportuna collaborazione nella fase di sperimentazione delle nuove disposizioni; in specie si rappresenta loro che hanno facoltà di segnalare alla Procura Generale quei processi in relazione ai quali si ritiene di dovere raccomandare particolare cautela nel valutare se prestare -ed a quali condizioni- il proprio consenso ad eventuali richieste di concordato in appello.

Quanto ai sostituti procuratori generali, diretti destinatari delle linee guida che seguono, si osserva in linea generale che, pur garantendo la norma di cui in oggetto la loro piena autonomia in udienza (ai sensi dell'art. 53 c.p.p.), non potranno sottrarsi, nei limiti in cui il caso concreto lo consenta, al dovere di adeguarsi ai criteri di cui al presente provvedimento (alla cui elaborazione hanno, del resto, contribuito fornendo il proprio punto di vista).

Tali criteri, infatti, sono stati dettati in adempimento di una precisa disposizione di legge allo scopo di garantire il principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale in ambito distrettuale; principio sulla cui attuazione lo stesso procuratore generale ha il compito di vigilare ex art. 6 D. lgs. n.106/2006.

L'art. 599 bis. c.p.p., ai fini della "emanazione dei criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza" da parte del procuratore generale, fa riferimento alla "tipologia dei reati" ed alla "complessità dei procedimenti" senza fornire ulteriori specificazioni; né dai lavori preparatori possono trarsi elementi utili a meglio interpretare il pensiero del legislatore.

Per quanto attiene alla tipologia dei reati, per quanto possa apparire scontato, è bene precisare che non compete a questo procuratore generale escludere dal concordato tipologie di reato ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore al comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p., essendo questo potere di scelta riservato dal nostro ordinamento costituzionale esclusivamente al "potere legislativo".

L'unica interpretazione ragionevole della nuova disposizione è, pertanto, che questo procuratore possa prendere in considerazione particolari tipologie di reato (eventualmente anche in relazione ad uno specifico circondario) per dettare in relazione ad esse criteri particolari ai fini della prestazione del consenso.

Allo stato, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso delle riunioni con i procuratori della Repubblica del distretto ed i magistrati di questo ufficio, si ritiene opportuno ancorare la disponibilità al concordato del pubblico ministero alla maggiore gravità del reato considerata sia in astratto sia in concreto (ex art. 133 c.p.), all'allarme sociale suscitato, alla natura degli interessi lesi ed alla capacità a delinquere dell'imputato, nonché ai criteri di valutazione in appresso specificati.

In questa prospettiva appare utile che il sostituto procuratore generale accerti se l'imputato è stato condannato in primo grado per reati considerati di importanza prioritaria nell'ambito dei progetti organizzativi delle Procure, dovendosi adottare, in

caso positivo, maggiore severità nella valutazione della richiesta di concordato in specie se diretta ad una eccessiva riduzione della pena inflitta.

Analoga severità di valutazione dovrà essere seguita in caso di processi definiti in primo grado con il rito abbreviato, se non si vuole snaturare la natura deflattiva del nuovo istituto trasformandola in premiale contro la volontà del legislatore.

Dovrà inoltre tenersi conto di eventuali sollecitazioni provenienti dalla Procura di primo grado con riferimento a singoli processi in relazione ai quali venga motivatamente segnalata l'opportunità di adottare criteri di particolare rigore nel valutare se ed a quali condizioni prestare il consenso alle richieste di concordato in appello.

Con riferimento al requisito della complessità dei processi richiamato dalla norma in esame, si osserva che si tratta di una valutazione che deve essere riferita ad un giudizio prognostico sulla possibile evoluzione del processo d'appello in relazione alla difficoltà di analisi ed interpretazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte alla attenzione del Giudice di secondo grado.

La valutazione sulla opportunità di prestare il consenso dovrà anche tenere conto del tempo occorrente per giungere alla definizione del processo - ritenuto complesso - con sentenza definitiva senza rischiare il decorso della prescrizione.

Per stabilire se un processo può essere ritenuto o meno complesso non può essere sufficiente il riferimento al dato numerico degli imputati o a quello delle imputazioni, poiché, giusto per fare un esempio, un processo per omicidio, anche a carico di una sola persona, può essere oltremodo complesso, mentre può risultare di semplice definizione un processo a carico di molte persone (e con numerose imputazioni) con motivi di appello che riguardano soltanto il "quantum" della pena.

In altri termini, si tratta di una valutazione in ordine alla quale non è possibile in questa sede fornire criteri più precisi, occorrendo una disamina caso per caso che, nelle fattispecie di più difficile definizione, potrà essere oggetto di opportuna interlocuzione con il procuratore generale e con il procuratore della Repubblica circondariale.

In ogni caso, nei processi oggettivamente caratterizzati da complessità e rilevanza e che rivestono maggiore delicatezza è opportuno che il procuratore generale venga preventivamente informato delle determinazioni che si intendono assumere, non dovendosi dimenticare che è a quest'ultimo che spetta il compito di salvaguardare l'uniforme applicazione della legge penale nell'ambito del distretto.

Tanto premesso, si evidenzia che sono state espletate due riunioni (il 6 luglio e il 7 settembre 2017) con tutti i procuratori della Repubblica del distretto ed i magistrati di questa Procura Generale i quali sono stati sentiti sulle tematiche in esame fornendo utili spunti di riflessione (i verbali delle riunioni sono depositati agli atti di protocollo dell'Ufficio).

Nel corso delle riunioni si sono trovati sostanziali punti di convergenza sui criteri di massima da adottare da parte dei magistrati di questo generale Ufficio in materia di concordato in appello, pur dovendosi registrare la opinione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni secondo cui l'istituto in esame non sarebbe applicabile agli imputati minorenni.

L'opinione del procuratore per i minorenni, verosimilmente basata anche sul fatto che l'art.25 del D.P.R. 448/88 non consente in primo grado ai minorenni l'accesso al patteggiamento, non può, ad avviso di questo procuratore generale, trovare accoglimento, in ragione del chiaro dettato normativo di cui all'art. 599 bis c.p.p. che consente l'accesso al concordato in appello senza operare alcuna distinzione in base all'età dell'imputato.

Occorre, tuttavia, considerare che il processo di primo grado minorile è caratterizzato da una serie di istituti processuali (irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova) che consentono di definire la maggior parte dei procedimenti in sede di udienza preliminare nell'ottica di consentire il recupero del minore.

In conseguenza di ciò in appello sono destinati a essere trattati quei processi in relazione ai quali non è stato possibile il recupero del minore, il quale è stato condannato all'esito di processi definiti in primo grado (col rito abbreviato ovvero in dibattimento) per fatti verosimilmente connotati da particolare gravità.

Processi in relazione ai quali, come è noto, la persona offesa, cui non è consentito costituirsi parte civile, non può far valere i propri diritti.

Le particolari caratteristiche dei processi a carico di minorenni destinati ad essere celebrati dinnanzi alla Corte d'Appello impongono, pertanto, che ai fini della valutazione in ordine alla richiesta del consenso, il giudizio del pubblico ministero debba essere ispirato a particolare ponderatezza e severità.

In altri termini, escluso che il requisito della complessità del processo possa - se non in casi del tutto eccezionali - giocare un ruolo sul piano valutativo, ai fini della disamina delle richieste di concordato sarà normalmente necessario concentrare l'attenzione sulla personalità dell'imputato, sulle modalità della condotta e sulla gravità della tipologia del reato commesso, tenendo anche conto della sofferenza della vittima (specie se si tratta di persona anziana o minorenni anch'essa).

A ben vedere, è verosimile ritenere che l'istituto avrà una applicazione ridotta ai processi a carico di imputati minorenni che sono destinati ad essere trattati nel secondo grado di giudizio.

Tenuto conto delle considerazioni espresse e di quanto emerso nel corso delle riunioni sopra citate, in applicazione del quarto comma dell'art. 599 bis c.p.p., questo procuratore generale indica i seguenti criteri per orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza del giudizio d'appello.

Immagistrati della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta :

- 1) Dovranno privilegiare il concordato ex art. 599 bis c.p.p. - rispetto al concordato ex art. 602 c.p.p. - al fine di assicurare maggiore efficacia allo scopo deflattivo perseguito dalla nuova disciplina normativa; in quest'ottica, in caso di preventiva interlocuzione del difensore dell'imputato, lo inviteranno ad optare per questo tipo di richiesta ed a presentarla entro un termine congruo (almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, ovvero rispettando il diverso termine fissato da eventuali protocolli di intesa o, alternativamente, da provvedimenti organizzativi emessi dal presidente della Corte d'Appello).
- 2) Potranno aderire a proposte di concordato da cui derivi una riduzione della pena tenendo nella debita considerazione la gravità dei reati in contestazione valutata sia in astratto sia in concreto (con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.), ispirando il proprio giudizio a particolare cautela in ragione dell'allarme sociale suscitato dal tipo di reato (anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed all'entità della lesione cagionata); in questa valutazione terranno, altresì conto, della gravità del reato desunta dalla sua collocazione nella lista dei procedimenti da trattare con criteri di priorità elaborata da ciascuna Procura nell'ambito del progetto organizzativo ed in mancanza di siffatta previsione faranno riferimento ai criteri di cui all'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen..
- 3) Terranno conto della capacità a delinquere degli imputati.
- 4) Potranno valutare richieste di concordato in appello presentate anche nell'interesse di imputati minorenni, non operando la legge alcuna esclusione nei loro confronti; ma in tal caso dovranno adottare criteri ispirati a particolare ponderatezza e severità concentrando l'attenzione sulla personalità dell'imputato, sulle modalità della condotta e sulla gravità della tipologia del reato commesso, tenendo anche conto del danno e della sofferenza subita dalla vittima.
- 5) Se ne ravvisano l'opportunità, potranno d'iniziativa interloquire, anche per le vie brevi, con i pubblici ministeri di primo grado per acquisire informazioni utili a velocizzare i tempi di valutazione relativi alle richieste di concordato.
- 6) Presteranno attenzione, ispirandosi a criteri di particolare rigore, alle richieste di concordato riguardanti processi definiti in primo grado col rito abbreviato,

per evitare eccessive riduzioni di pena che possano svilire la pretesa punitiva statale, essendo, l'istituto di cui si tratta, privo di finalità premiali.

- 7) Terranno conto, ai fini dell'adesione al concordato, del comportamento tenuto dall'imputato in epoca successiva alla condanna di primo grado, come nel caso di avvenuta restituzione di beni, risarcimento del danno, ripristino dei luoghi e condotte riparatorie in genere.

- 8) Dovranno valutare con maggiore favore l'adesione a richieste di concordato relative a processi di particolare complessità soggettiva ed oggettiva (stimata con riferimento alla articolazione degli atti di appello) e/o in cui sia prossima la maturazione dei termini di prescrizione del reato.

- 9) Quando le richieste di concordato in appello riguardano processi oggetto di segnalazione da parte delle Procure circondariali o sono comunque relative a processi di particolare rilevanza e delicatezza, daranno preventiva informazione al procuratore generale della decisione che intendono assumere; il procuratore generale, in tal caso, apporrà un "visto" sul relativo procedimento per attestare di essere stato informato.

I criteri indicati hanno carattere provvisorio potendo essere modificati all'esito di un congruo periodo di sperimentazione o comunque qualora se ne ravvisi la necessità.

Caltanissetta, 25 settembre 2017

Il Procuratore Generale

Sergio Lari
Sergio Lari